



Condizioni per l'inoltro di un ricorso al CERD (condizioni per una decisione nel merito)

Affinché il CERD esamini un ricorso, devono essere adempiute tutte le condizioni seguenti.

1. È possibile ricorrere soltanto contro uno Stato, mai contro una persona.
2. Una comunicazione è ammissibile soltanto se al momento della pretesa violazione la presunta vittima sottostava alla giurisdizione dello Stato contraente.
3. La presunta violazione deve riguardare diritti menzionati nella Convenzione.
4. La Convenzione non ha effetto retroattivo: la presunta violazione deve essere posteriore al 19 giugno 2003, data in cui è entrato in vigore per la Svizzera l'articolo 14 della Convenzione. È però possibile inoltrare una comunicazione se la violazione è avvenuta prima di questa data, ma le sue ripercussioni perdurano tuttora.
5. Nell'accertare se vi è stata una violazione bisogna tener conto delle due riserve apposte dalla Svizzera:
 - la riserva all'articolo 4 (divieto di ogni propaganda razzista e delle organizzazioni che la promuovono) serve a tutelare la libertà di associazione. La conseguenza di tale riserva è che l'appartenenza a un'associazione di provata vocazione razzista non è penalmente perseguibile;
 - con la riserva all'articolo 2 capoverso 1 lettera a la Svizzera vuole assicurarsi la libertà di applicare le proprie disposizioni legali concernenti l'ammissione degli stranieri. Un'eventuale revoca va esaminata più attentamente dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali con l'Unione europea.
6. Non vengono accolte comunicazioni anonime, vale a dire che il ricorrente deve rivelare la propria identità. Per contro si dà seguito alla richiesta del ricorrente di non rendere nota la sua identità.
7. Le comunicazioni possono essere inoltrate direttamente dalle presunte vittime o su loro delega. Le persone che agiscono per conto delle presunte vittime devono legittimarsi mediante relativa procura.
8. Sono inammissibili le comunicazioni che costituiscono un abuso del diritto di ricorso o che non sono conformi alle disposizioni della Convenzione (art. 91 lett. c e d del regolamento del CERD). Concretamente le comunicazioni sono considerate inammissibili se:

- mirano a sabotare il lavoro del CERD;
 - contengono affermazioni prive di fondamento o offensive riguardanti il CERD o la Convenzione;
 - non contengono informazioni sufficienti per configurare una possibile violazione della Convenzione (obbligo di motivazione).
9. Prima di sottoporre un caso al CERD devono essere stati esauriti tutti i rimedi giuridici interni, vale a dire che devono essere state sfruttate tutte le possibilità di ricorso a livello comunale, cantonale e federale. Di norma un caso è trattato in ultima istanza dal Tribunale federale. Questo principio non si applica se l'iter attraverso i tribunali nazionali ha già richiesto troppo tempo oppure se presumibilmente non costituisce un rimedio efficace per la vittima.
10. «*Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente provate*» le comunicazioni devono essere inoltrate entro sei mesi dall'esaurimento di tutti i rimedi giuridici interni disponibili.